

Con una recente **circolare**, l'**Agenzia delle Entrate** ha fornito importanti chiarimenti sul **regime fiscale agevolato** per i **lavoratori impatriati**. Vediamo quali sono i **requisiti** per accedervi e i vantaggi che garantisce a chi presenta l'apposita **autocertificazione**.

L'agevolazione consiste in un **regime fiscale agevolato** per i **lavoratori impatriati** legato alla riduzione della base imponibile **Irpef**. Tale "sconto" vale per 5 periodi d'imposta ed è quantificabile nella misura del 70% e arriva addirittura al 90% per chi dall'estero trasferisce la propria residenza in alcune regioni in particolare (**Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia**). Ciò significa che la percentuale di tassazione del reddito prodotto in Italia è del 30 o del 10% a seconda della propria residenza.

Requisiti

Rientrano tra i **lavoratori impatriati** tutti coloro che sono in possesso di determinati **requisiti** e, dopo almeno due anni all'estero, trasferiscono la propria **residenza fiscale in Italia**. Sono agevolabili sia i redditi di **lavoro dipendente** e assimilati che quelli di **lavoro autonomo e di impresa**. I lavoratori, inoltre, devono impegnarsi a mantenere la residenza fiscale italiana per almeno due anni svolgendo attività lavorativa prevalentemente nel territorio italiano.

L'**agevolazione fiscale** per **lavoratori impatriati** è rivolta anche nei confronti dei **laureati**, italiani e non, che abbiano svolto all'estero un'attività di lavoro fuori dall'Italia, senza interruzioni, negli ultimi ventiquattro mesi precedenti il rimpatrio e di coloro che, sempre per il medesimo periodo, abbiano svolto attività di studio per laurearsi o per conseguire un titolo post lauream e che trasferiscano la **residenza fiscale in Italia** per svolgere attività lavorativa.

Per poter accedere all'**agevolazione fiscale** dei lavoratori impatriati, non è necessario essere iscritti all'**Aire**, basta dimostrare di essere stato fiscalmente residente in un Paese estero in base alla convenzione contro le doppie imposizioni nei due periodi di imposta precedenti il rimpatrio.

La circolare chiarisce anche che il **reddito di impresa agevolabile** è solo quello dell'**imprenditore individuale** prodotto dalla persona fisica tramite l'esercizio di attività di impresa. Sono esclusi dall'agevolazione, invece, i redditi prodotti dalle società di persone e imputati per trasparenza direttamente a ciascun socio, in proporzione alla propria quota di possesso, così come non beneficia dell'agevolazione per lavoratori impatriati il reddito di impresa prodotto dalle società a responsabilità limitata a "ristretta base proprietaria".

Periodo di applicazione

La durata dell'agevolazione fiscale per lavoratori rimpatriati, come detto in precedenza, è di **5 periodi di imposta** (sconto del 70 o 90% dell'imponibile a seconda della regione di residenza), ma può essere estesa per **ulteriori 5 periodi di imposta** se si manifesta uno dei seguenti casi (non cumulabili):

- il lavoratore impatriato ha un figlio minorenni o a carico (nato entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione);

- il lavoratore impatriato acquista un immobile residenziale (non valgono nuda proprietà o solo usufrutto) successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti il trasferimento stesso;
- il lavoratore impatriato ha almeno tre figli minorenni o a carico (nati entro la scadenza del primo quinquennio di fruizione dell'agevolazione). Solo in questo caso la percentuale di tassazione si riduce al 10% negli ulteriori cinque periodi di imposta.

Come fare domanda

I lavoratori impatriati che svolgono un'attività di lavoro dipendente, per accedere all'agevolazione fiscale devono presentare una richiesta scritta al datore di lavoro (autocertificazione), che contenga le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia e della prima assunzione in Italia (in caso di assunzioni successive o più rapporti di lavoro dipendente), la dichiarazione di possedere i requisiti previsti dal regime agevolativo, l'attuale residenza in Italia, l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione della residenza prima del decorso del periodo minimo previsto dalla norma, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall'articolo 44 del DI n. 78/2010 ("regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia"), dalla legge n. 238/2010 ("incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia") e dall'articolo 24-bis del Tuir ("regime opzionale per i neo residenti").

Il datore di lavoro applica il beneficio dal periodo di paga successivo alla richiesta; se il datore di lavoro non ha potuto riconoscere l'agevolazione, il contribuente può fruirne direttamente nella **dichiarazione dei redditi**. I titolari di reddito di lavoro autonomo, invece, possono accedere al regime agevolato direttamente nella dichiarazione dei redditi.

In alternativa, possono fruire del beneficio in sede di applicazione, da parte del committente, della ritenuta d'acconto sui compensi percepiti; a tal fine, devono presentare una richiesta scritta in cui vanno riportati le generalità (nome, cognome e data di nascita), il codice fiscale, la data di rientro in Italia, la dichiarazione di possedere i requisiti per fruire del regime agevolativo, l'attuale residenza in Italia, la dichiarazione di non beneficiare contemporaneamente anche degli incentivi fiscali previsti dall'articolo 44 del DI n. 78/2010 ("regime agevolato per docenti e ricercatori rientrati in Italia"), dalla legge n. 238/2010 ("incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia") e dall'articolo 24-bis del Tuir ("regime opzionale per i neo residenti"). Il committente, all'atto del pagamento del corrispettivo, opera la ritenuta del 20% sull'imponibile ridotto in base a quanto previsto dalla disciplina agevolativa.

In caso di **mancata richiesta al proprio datore di lavoro** nel periodo di imposta in cui è avvenuto il rimpatrio, né di espressa comunicazione nelle relative dichiarazioni dei redditi, i cui termini di presentazione risultano scaduti, per detti periodi di imposta, l'accesso al regime è precluso.

Per "**termine di presentazione**" si intende quello ordinario di presentazione del modello Redditi Persone Fisiche e che è preclusa la possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi "integrativa a favore", trattandosi di un regime opzionale. Tuttavia, in questo caso il lavoratore impatriato può fruire del regime agevolato per i restanti periodi di imposta del quinquennio agevolabile, con detassazione del reddito nella misura in vigore nel periodo di imposta in cui ha trasferito la residenza fiscale in Italia.

Lavoratori impatriati - Che cos'è

È un regime di tassazione agevolata temporaneo, riconosciuto ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia (articolo 16, comma 1, Dlgs n. 147/2015).

E' applicabile quando sussistono due presupposti:

- il lavoratore non è stato residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento e si impegna a risiedervi per almeno due anni
- l'attività lavorativa è svolta prevalentemente nel territorio italiano.

Per i contribuenti che si trovano in tali condizioni, nel periodo d'imposta in cui la residenza viene trasferita e nei successivi 4, il reddito di lavoro dipendente (o a esso assimilato) e di lavoro autonomo prodotto in Italia concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% dell'ammontare ovvero al 10% se la residenza è presa in una delle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia.

I benefici si applicano per altri cinque periodi d'imposta ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico e a quelli che diventano proprietari di almeno un'unità immobiliare residenziale in Italia dopo il trasferimento o nei 12 mesi precedenti. Per il periodo di prolungamento, i redditi agevolati concorrono alla formazione dell'imponibile per il 50% del loro ammontare ovvero per il 10% in caso di lavoratori con almeno tre figli minorenni o a carico.

La **legge di bilancio 2021** ha esteso a chi ha trasferito la residenza in Italia prima del 30 aprile 2020 e, al 31 dicembre 2019, beneficia del regime per i "lavoratori impatriati", la possibilità di fruire dell'allungamento temporale per cinque periodi d'imposta del trattamento agevolato (abbattimento del 50% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo prodotti), previo versamento di un importo pari al 10% o al 5% - a seconda dei requisiti posseduti - dei redditi agevolati relativi all'annualità precedente a quella di esercizio dell'opzione. La misura non si applica agli sportivi professionisti.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 ha stabilito che l'opzione per fruire della proroga del regime agevolato è effettuata mediante il versamento, senza possibilità di compensazione, con il modello F24 dell'importo pari al 10% o al 5% dei redditi agevolati relativi all'annualità precedente.

I soggetti per cui l'ultimo anno di fruizione del regime per "i lavoratori impatriati" è stato il 2020, effettuano il versamento entro il 30 agosto 2021.

Gli altri soggetti effettuano il versamento entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di conclusione del primo periodo di fruizione del regime per "i lavoratori impatriati".

Effettuato il versamento, i lavoratori dipendenti chiedono al datore di lavoro di fruire dell'agevolazione mediante un'apposita richiesta scritta.

Il trattamento agevolato spetta anche per i redditi d'impresa prodotti dai lavoratori impatriati che avviano l'attività in Italia a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Fanno eccezione gli sportivi professionisti, il cui reddito è detassato sempre nella misura del 50% e sempreché versino un contributo pari allo 0,5% dell'imponibile, destinato al potenziamento dei settori giovanili.

Possono accedere al regime agevolato anche i cittadini italiani non iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) purché, nei due periodi d'imposta precedenti il trasferimento, abbiano risieduto in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi.